



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF160

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it


Pag. 1 / 6

OGGETTO	SPESOMETRO 2017 - DOMANDE E RISPOSTE DELLA REDAZIONE
CIRCOLARE DEL	21/09/2017

SOMMARIO

- 1 – Imponibile della fattura pari a zero
- 2 – Fatture elettroniche alla p.a.
- 3 – Fatture a soggetti extraue col sistema tax refund
- 4 – Fatture escluse da iva - codifica
- 5 – Fatture per anticipazioni in nome e per conto
- 6 – Anomalia per partita iva cessata
- 7 – Accreditamento al sistema ts sempre possibile
- 8 – Fatture per utenze
- 9 – Contribuente con più attività e consulenti diversi – doppio invio
- 10 – Corrispettivo con contestuale emissione di fattura
- 11 – Operazioni con l'estero
- 12 – Comunicazione con dati da non indicare
- 13 – Comunicazione con fatture mancanti

1 – IMPONIBILE DELLA FATTURA PARI A ZERO



DOMANDA

Un medico emette fattura a zero per prestazione gratuita senza valorizzare nella fattura l'importo del compenso, adesso in sede di invio spesometro come mi devo comportare? Le fatture a zero devono essere comunicate ma senza dati non è possibile e non posso compilare più righe perchè non è valorizzato l'importo.

RISPOSTA

Non si comprende il motivo per cui il professionista abbia emesso fattura senza alcuna indicazione dell'imponibile.

Con ogni probabilità ha inteso applicare le previsioni di cui all'art. 3 c. 3 Dpr 633/72, applicando comunque l'Iva ad operazioni di valore superiore a 50 €; in tal caso, tuttavia, avrebbe dovuto indicare l'imponibile, su cui determinare l'imposta (a nulla rilevando il fatto che nel caso di specie si tratti di operazione esente).

Tanto premesso, il medico ha sbagliato a fatturare l'operazione, considerato che il citato art. 3 riguarda le prestazioni gratuite rese "per finalità estranee all'esercizio dell'impresa" (per quanto parte della giurisprudenza non concordi con tale interpretazione - v. CTR Ancona, sent. n. 1279/3/2016); in sostanza la norma esime espressamente professionisti dall'emissione di fattura (anche ai fini dei redditi l'operazione è neutrale, considerato che non vi è alcun incasso).

Tanto premesso, non sarà possibile indicare la fattura nello spesometro, causa errore bloccante per assenza dell'imponibile (in alternativa si potrà forzare il dato dell'imponibile, indicando un valore simbolico: €. 1 o simili).

2 – FATTURE ELETTRONICHE ALLA P.A.



DOMANDA

Una ASD in regime forfettario L.398/1991 ha emesso 3 fatture per attività didattica (esente IVA art. 10 Dpr 633/72) intestate ad un istituto scolastico.

Queste fatture sono state trasmesse alla Pubblica Amministrazione tramite il Sistema di interscambio. Essendo le uniche fatture attive emesse avremmo bisogno di sapere se pur essendo fatture indirizzate alla P.A. e quindi già comunicate vanno inserite nello spesometro della associazione.

RISPOSTA

In primo luogo va ricordato che le associazioni in regime forfettario L. 398/91 sono obbligate all'invio dei dati delle fatture emesse (l'esonero scatta solo per le fatture ricevute).

Tanto premesso, per quanto attiene le fatture elettroniche emesse nei confronti della P.A. va chiarito che:

- l'esonero da comunicazione scatta per la sola P.A. destinataria della fattura
- mentre nessun esonero si applica in capo al soggetto emittente, indipendentemente che trovi applicazione lo split payment (caso generale) o meno (come nel caso di specie, in quanto la fattura è esente Iva).

Ciò in quanto la norma fa riferimento a un esonero di tipo "soggettivo" (che riguarda esclusivamente le P.A. di cui alla L. 196/99), a nulla rilevando il fatto che il motivo di ciò giaccia nel fatto che le fatture elettroniche transitate dal sistema SDI risultino acquisite automaticamente dal sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto il soggetto che emette la fattura verso la P.A. mantiene comunque l'obbligo di inserimento nello spesometro.



3 - FATTURE A SOGGETTI EXTRAUE COL SISTEMA TAX REFUND



DOMANDA

Abbiamo un cliente che emette fatture a privati esteri utilizzando il circuito Tax Refund. Tali operazioni non riesco a comunicarle al fisco, perchè il diagnostico segnala che manca partita iva o codice fiscale.

Cosa devo comunicare visto che essendo clienti privati non hanno la partita iva e che il codice fiscale non esiste in altri paesi?

RISPOSTA

Le FAQ del 10/09/2017 chiariscono che in presenza di fattura emessa nei confronti di un soggetto privato estero è possibile superare l'errore bloccante attribuito dagli agnostico indicando nel blocco "Identificativi fiscali":

- *) quale codice paese
- *) quale codice fiscale "un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro)".

In tal modo è possibile procedere all'invio.

Si consiglia, comunque, di indicare il nome ed il cognome negli appositi campi del blocco "Altri dati identificativi".



4 – FATTURE ESCLUSE DA IVA - CODIFICA



DOMANDA

Nelle istruzioni viene specificato che come "natura operazione" il codice N1 e da usare per le operazioni escluse Art.15.

La mia domanda è, se lì ci vanno anche tutte le altre operazione escluse, vale a dire anche quelle per esempio del Art.2, Art.16 e quelle che sono registrate genericamente con FCI (fuori campo IVA).

RISPOSTA

La risposta si deve ritenere negativa.

In particolare alle operazioni non assoggettate ad Iva è possibile attribuire una duplice codifica della Natura nell'ambito dello spesometro:

*) N1: che le istruzioni attribuiscono esclusivamente alle operazioni di cui all'art. 15 Dpr 633/72

*) N2: che deve essere considerata un'ipotesi residuale e, dunque, ricomprende tutte le altre fattispecie di esclusione, sia oggettiva (art. 2 Dpr 633/72 o altre cause di esclusione) che a causa della territorialità (art. 7-ter e 7-quater Dpr 633/72).



5 – FATTURE PER ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO



DOMANDA

Nello spesometro è richiesto l'indicazione del codice N1 per le operazioni escluse ex art.15, il nostro software le recupera tutte con codice N2, dobbiamo correggerle tutte ? ci sono SANZIONI o controlli per tale errore?

RISPOSTA

Nel caso di specie si deve ritenere si tratti di un errore "meramente formale", non sanzionabile (si ritiene infatti che non possa comportare un ostacolo all'attività di accertamento dell'Ufficio); ad ogni buon conto, laddove sia possibile, si consiglia di modificare la codifica in N1.



6 – ANOMALIA PER PARTITA IVA CESSATA



DOMANDA


Avendo fatture emesse a clienti con p.iva cessata all'emissione del documento, non è un errore bloccante, ma è sanzionabile?

RISPOSTA


Non si incorre in alcun errore (dunque non si può parlare di alcuna sanzione) nel caso di indicazione di una partita Iva che risulta essere cessata al momento dell'invio dello spesometro (si tratta di un mero warning, che, sostanzialmente, invita il contribuente a verificare se la partita Iva era attiva nel momento in cui è stata emessa la fattura, posto che in questo caso si potrebbe incorrere nella violazione di operazione soggettivamente inesistente).




7 – ACCREDITAMENTO AL SISTEMA TS SEMPRE POSSIBILE

	<p><u>DOMANDA</u></p> <p>La ditta A SRL riceve da B Associazione una fattura vendita per la quota associativa annua, operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 4 comma 4 DPR. 633/72. L'associazione B emette il documento riportando il solo codice fiscale. Nello spesometro presentato da A SRL devono essere inseriti i dati di tale documento?</p> <p><u>RISPOSTA</u></p> <p>La risposta è negativa. Non si tratta, infatti, dal punto di vista tecnico di una "fattura".</p>
---	--

8 – FATTURE PER UTENZE

	<p><u>DOMANDA</u></p> <p>Ritenevo di spedire i dati di tutte le fatture ricevute, ma mi dicono che molti studi non inseriscano le fatture per le utenze (Energia Elettrica, Gas) e neppure quelle per le utenze telefoniche sia fisse che cellulari. Poichè i gestori di energia, gas, e telefonia sono moltissimi ed è difficile identificarli (come lo era per lo spesometro), vorrei spedire i dati di tutte le fatture ricevute, senza escludere nessuno, nè gestori energia nè compagnie telefoniche. Potrei incorrere in sanzioni?</p> <p><u>RISPOSTA</u></p> <p>Nessuna disposizione di legge, nè alcun chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, permette di escludere le utenze per servizi. Le cause di esonero previste per il "vecchio" spesometro non sono state riproposte e, pertanto, tali fatture devono essere riepilogate. Inoltre, quando anche fossero considerate facoltative, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sempre possibile optare per la loro trasmissione; si pensi al caso delle fatture già trasmesse tramite il sistema TS o le fatture elettroniche inviate tramite il sistema SDI alle pubbliche amministrazioni (in tal senso è stato chiaro il comunicato stampa dell'agenzia entrate del 12/09/2017).</p>
--	---

9 – CONTRIBUENTE CON PIÙ ATTIVITÀ E CONSULENTI DIVERSI – DOPPIO INVIO

	<p><u>DOMANDA</u></p> <p>Contribuente esercita l'attività professionale di geometra. Con la stessa partita iva esercita anche una attività agricola la cui contabilità viene tenuta da una associazione di agricoltori. Per quanto riguarda l'invio dello "spesometro" può, lo stesso, essere effettuato separatamente e cioè: lo scrivente studio invia i dati riferiti all'attività di geometra e l'associazione agricoltori invia i dati dell'attività agricola oppure deve essere unico e comprendere i dati delle due attività?</p> <p><u>RISPOSTA</u></p> <p>La risposta si deve ritenere positiva. Il Provvedimento 27/03/2017 non prevede alcunché nel merito, mentre tra le sue motivazioni l'Agenzia si limita a chiarire che la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture "potrà essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da</p>
---	---

un suo intermediario abilitato".

Peraltro non è neppure richiesto che l'invio del file sia unitario (anzi, in molti casi occorrerà procedere a più invii; peraltro laddove si proceda all'invio tramite l'applicativo "Fatture e corrispettivi" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate di l'obbligo di fare 2 invii, distinguendo tra le operazioni attive e quelle passive).

In definitiva, si deve ritenere che non vi sia alcun divieto circa il rilascio dell'incarico più intermediari abilitati sulla trasmissione dei "propri file" di competenza.

10 – CORRISPETTIVO CON CONTESTUALE EMISSIONE DI FATTURA



DOMANDA

Premesso che i corrispettivi documentati con scontrino/ ricevuta fiscale non vanno indicati nello spesometro, il dubbio si pone per i dati relativi ai corrispettivi documentati anche con emissione di fattura; vanno comunque trasmessi?

RISPOSTA

In linea generale, tutte le fatture annotate nel registro dei corrispettivi ex art. 24 c. 2 Dpr 633/72 devono essere incluse nello spesometro, in quanto si tratta comunque di "fatture" e la norma non dispone alcun esonero in relazione alle modalità di annotazione di tale documento.

Tanto premesso, nel caso di specie si è in presenza di due documenti emessi per la medesima operazione, a fronte della quale il primo (scontrino o ricevuta fiscale) fruiscono dell'esonero, al contrario del secondo (fattura); tanto premesso si consiglia, in via meramente cautelativa, di includere la fattura nell'ambito dello spesometro (anche se l'operazione è stata annotata nel solo registro dei corrispettivi).

11 – OPERAZIONI CON L'ESTERO



DOMANDA

Le cessioni e gli acquisti effettuate con soggetti comunitari devono essere incluse nello spesometro, considerando che sono state documentate nel mod. Intrastat? E le fatture di esportazione o emesse verso San Marino?

RISPOSTA

A differenza del "vecchio" spesometro annuale, nel "nuovo" spesometro trimestrale in linea generale non sono previste esclusioni per il fatto che le operazioni risultano già essere disponibili da parte dell'amministrazione finanziaria in quanto rientranti in una precedente unica azione (l'unica deroga riguarda la comunicazione al sistema TS delle spese sanitarie).

Dunque tutte le operazioni indicate devono rientrare nell'ambito dello spesometro; peraltro tutte avranno la codifica N3 "Operazione non imponibile".

12 – COMUNICAZIONE CON DATI DA NON INDICARE



DOMANDA

Ho trasmesso un file xml dove sono state indicate le schede carburanti utilizzate dall'impresa. Si può incorrere in sanzioni?

Inoltre, ho indicato due volte una medesima fattura di acquisto; come devo comportarmi?



RISPOSTA

Le schede carburanti non vanno incluse nello spesometro in quanto non si può parlare tecnicamente di una “fattura”.

Tanto premesso, si ritiene che non possa essere prorogata alcuna sanzione: l’art. 11 c. 2-bis Dlgs 471/97 prevede che “per “l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (...) si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura”; dal momento che non si è in presenza di una “fattura”, si ritiene non possa scattare la sanzione.

Al contrario, la sanzione si applicherà nel caso di duplicazione di una fattura di acquisto (il sistema informativo dell’Agenzia non segnala infatti l’errore in sede di invio); in tal caso occorrerà procedere all’annullamento di una delle due annotazioni, individuando la “ricorrenza” da annullare (occorre quindi indicare, oltre all’identificativo dei file originario, il numero di “posizione” della fattura che si vuole annullare).

13 – COMUNICAZIONE CON FATTURE MANCANTI



DOMANDA

Ho trasmesso in via anticipata i dati delle fatture del primo semestre 2017, accorgendomi di aver omesso alcune fatture di acquisto registrata nel semestre? Devo annullare il precedente file e procedere con un nuovo invio?

RISPOSTA

Nel caso di specie sarà possibile procedere come indicato, ma sarà certamente più semplice procedere all’invio di un secondo file Xlm che contenga le sole fatture precedentemente non indicate.

Quest’ultimo non annulla il file precedente, posto che deve avere un “nome” diverso (che potrà essere dato da un suffisso progressivo diverso: “Spesometro Mario Rossi” potrà diventare “Spesometro Mario Rossi.0002”).